



# PROVINCIA DI TERAMO

**REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI  
ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO  
SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE IN  
HOUSE DELLA PROVINCIA DI TERAMO**

## **Articolo 1**

### **Controllo analogo – Oggetto**

1. Il presente regolamento:

a) disciplina le attività di vigilanza e di controllo analogo, come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 175/2016, esercitate dalla Provincia di Teramo sulle società *in house*, di cui all'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 175/2016, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie ed allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra l'amministrazione provinciale e gli organi amministrativi di dette società;

b) individua i comportamenti degli organi delle società partecipate *in house*, nei confronti della Provincia e le diverse competenze degli organi dell'amministrazione provinciale in un'ottica di governance;

2. Nel caso di "controllo analogo congiunto", come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la Provincia promuove fra gli enti interessati la definizione di modelli di governance tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi, anche mediante gli strumenti previsti dall'art. 16, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.

## **Articolo 2**

### **Finalità**

1. Attraverso il presente Regolamento la Provincia di Teramo attua una più efficace azione di indirizzo, vigilanza e controllo nelle società cui partecipa, definendo le regole del controllo analogo, intendendosi per tale una attività di vigilanza e controllo, nei confronti delle partecipate *in house*, analogo a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo alle attività dei propri uffici.

2. Rimangono salve tutte le forme di controllo e monitoraggio previste dalle norme di legge, dagli Statuti delle società partecipate, nonché da altri regolamenti provinciali, fermo restando che il presente regolamento è *lex specialis* rispetto al regolamento sui controlli interni, in quanto disciplinante le forme di controllo analogo sui meri soggetti *in house*.

3. Il controllo analogo tende a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione e l'erogazione dei servizi ai principi costituzionali, normativi e statutari, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico generale.

## **Articolo 3**

### **Obblighi informativi**

1. Il modello di governance disciplina le relazioni con gli organi sociali della società partecipata; esso definisce un organico sistema di programmazione e controllo attraverso il quale la Provincia può esercitare in modo efficace il proprio ruolo di indirizzo e controllo.

2. La Provincia assume atti e comportamenti idonei a far recepire le seguenti clausole di governance:

a) l'organo amministrativo della società trasmette alla Provincia ogni anno il budget per l'esercizio successivo ed il piano di programma pluriennale contenente gli obiettivi strategici, le attività e le dinamiche patrimoniali, economiche e finanziarie;

b) la Provincia può richiedere la convocazione di un'assemblea dei soci per valutare i documenti di cui al punto precedente, al fine di accertare che gli stessi siano in linea con gli obiettivi dell'Amministrazione;

c) il rappresentante legale della società partecipata mette a disposizione dell'Ente, le comunicazioni e gli ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci, nonché i relativi verbali entro 5 giorni dalla loro approvazione;

d) la Provincia può richiedere, in qualunque momento, la convocazione del Consiglio di Amministrazione al fine di consultare tale organo in ordine a questioni specifiche;

- e) l'organo amministrativo della società trasmette alla Provincia relazioni periodiche sull'andamento della situazione economico-finanziaria e dell'eventuale variazione del piano di programma;
- f) il rappresentante legale della società partecipata trasmette alla Provincia, almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la sua approvazione in assemblea, la bozza del bilancio di esercizio. Copia del bilancio approvato deve essere trasmessa alla provincia entro 15 giorni dalla sua approvazione;
- g) l'organo amministrativo illustra l'attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale nella relazione sulla gestione prevista nell'art. 2428 c.c..

3. La società partecipata è tenuta ad individuare e comunicare alla Provincia i referenti competenti per le singole attività, al fine di facilitare con spirito di collaborazione lo scambio di informazioni e dati nei tempi richiesti dalla Provincia.

4. Il rappresentante legale della Provincia o suo delegato, ha libero accesso ai locali della società e può richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione, con modalità analoghe a quelle previste dal rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici.

#### **Articolo 4**

##### **Modalità generali di attuazione del controllo analogo**

1. La Provincia di Teramo esercita il controllo analogo sulle proprie società partecipate e, in particolare, per tutti gli atti di gestione straordinaria, assume un potere di direzione, coordinamento e supervisione delle attività societarie.
2. Il controllo analogo si esercita, in via generale, in tre distinte fasi:
  - a) controllo ex-ante – indirizzo dell'Amministrazione;
  - b) controllo contestuale – monitoraggio;
  - c) controllo ex-post – verifica.
3. Il controllo analogo viene svolto nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze stabilite dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, dallo Statuto della Provincia di Teramo, dagli statuti delle società e dal presente regolamento.
4. Il controllo analogo è gestito dallo Staff sul controllo delle società partecipate di cui al successivo art. 14 del presente Regolamento.

#### **Articolo 5**

##### **Controllo ex-ante**

1. In fase di indirizzo, la Provincia si esprime attraverso i documenti di programmazione di cui all'art. 170 del TUEL, tenuto conto anche di eventuali proposte delle società partecipate.
2. Nel documento unico di programmazione (DUP) vengono individuati indirizzi e obiettivi gestionali da conseguire nell'arco temporale della programmazione, eventualmente anche attraverso indicatori qualitativi e quantitativi.
3. Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli Organi della società si devono attenere e ai quali la gestione della Società si deve conformare.
4. Il Presidente esercita, nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio, l'attività di indirizzo e controllo sui documenti programmatici delle società partecipate.
5. Le società, entro il 31 ottobre di ogni anno, presentano il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni, con allegata la dotazione organica, il personale in servizio, la quantificazione dei costi del personale e le politiche di sviluppo ed incentivazione dello stesso, che saranno successivamente sottoposti ad approvazione del Presidente.
6. Il Presidente può far richiesta di dati e informazioni integrative e può proporre modifiche degli atti proposti.

## **Articolo 6**

### **Controllo contestuale**

1. In fase di monitoraggio, entro i termini previsti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 193 del TUEL, le società presentano una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, relativa al primo semestre d'esercizio, affinché il Consiglio Provinciale possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.
2. Il Consiglio provinciale, in caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, ancorché riferiti al primo semestre, può indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali gli organi amministrativi della società dovranno attenersi.
3. Il controllo contestuale, effettuato con il supporto dello Staff di cui al successivo art 14 del presente Regolamento, viene attuato attraverso il monitoraggio:
  - a) delle relazioni semestrali (15 luglio e 15 gennaio), trasmesse dalle società, nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e vengono rilevate ed analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da adottare;
  - b) delle relazioni semestrali (15 luglio e 15 gennaio), trasmesse dalle società, sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale riferita al semestre antecedente.
4. Lo Staff sul controllo delle partecipate, qualora ritenga le relazioni di cui sopra non esaustive, può chiedere alle società documentazioni integrative tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi e, in carenza, provvedere mediante controlli ispettivi.
5. Lo Staff sul controllo delle partecipate può fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria delle società, in analogia a quanto disposto dall'art. 147-quinquies e dall'art. 153, comma 4, del TUEL. Lo stesso può provvedere alla modifica degli schemi tipo degli eventuali contratti con l'utenza.
6. La reportistica di cui ai commi precedenti sarà oggetto di valutazione da parte dello Staff sul controllo delle partecipate per essere poi sottoposta al Presidente della Provincia.

## **Articolo 7**

### **Controllo ex-post**

1. In fase di approvazione del rendiconto della gestione, nei termini indicati dall'art. 151, commi da 5 a 8, dall'art. 227 e seguenti, il Consiglio provinciale dà atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte delle società partecipate.
2. Anche in questa fase del controllo, il Consiglio provinciale può, sulla base dei risultati raggiunti, fornire indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

## **Articolo 8**

### **Obblighi delle società partecipate**

1. Gli organi amministrativi delle società partecipate, al fine di garantire che l'attività di queste ultime si sviluppino in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa della Provincia, sono tenuti a:
  - a) conformarsi agli indirizzi strategici impartiti dagli organi di Governo della Provincia;
  - b) uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento gestionale e ai rilievi formulati dallo Staff sul controllo delle partecipate, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dalla Provincia, in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi e attività gestiti.
2. In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal comma precedente, si applicano le misure di cui al successivo art. 21 del presente Regolamento.

## **Articolo 9**

### **Attuazione del controllo analogo**

1. Il controllo analogo si articola in quattro tipologie:
  - 1) Controllo societario;
  - 2) Controllo economico, finanziario e patrimoniale;
  - 3) controllo di efficienza/efficacia sulla qualità dei servizi;
  - 4) controllo sulla gestione.
2. Le diverse tipologie di controllo analogo sono esercitate attraverso gli organi della Provincia di Teramo e lo Staff sul controllo delle partecipate di cui al successivo art. 14 del presente Regolamento.
3. Per l'attuazione del controllo analogo, e per ciascuna delle singole fasi di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, le società trasmettono allo Staff sul controllo delle partecipate tutta la documentazione utile alle finalità di cui al presente Regolamento.

## **Articolo 10**

### **Controllo societario**

1. Il Controllo viene esercitato dalla Provincia di Teramo, preliminarmente, nella fase di approvazione dello Statuto e dei suoi aggiornamenti e comunque nell'esercizio delle attribuzioni di indirizzo e controllo propri del Consiglio provinciale.
2. Appartengono al controllo societario di competenza del Consiglio provinciale:
  - a) l'analisi della mission delle società partecipate e delle operazioni straordinarie (quali, ad esempio, liquidazione, fusione, scissione, accordi strategici);
  - b) le valutazioni di carattere strategico sulle risultanze dell'attività di monitoraggio;
  - c) l'esame delle proposte di modalità di gestione dei servizi;
  - d) le determinazioni conseguenti all'analisi del referto relativo alle attività di controllo.

## **Articolo 11**

### **Controllo economico, finanziario e patrimoniale**

1. Il controllo economico finanziario e patrimoniale tende a indirizzare l'attività delle società partecipate verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per la Provincia di Teramo la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato.
2. Il controllo economico finanziario e patrimoniale viene attuato attraverso il monitoraggio:
  - a) preventivo nella fase di programmazione annuale e pluriennale del budget;
  - b) contestuale con l'analisi di report periodici sullo stato di utilizzazione del budget
  - c) a consuntivo con l'analisi dei bilanci di esercizio.
3. Al fine di consentire l'attività di controllo di cui al presente articolo, le società trasmettono allo Staff sul controllo delle partecipate:
  - a) un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) - a cadenza trimestrale;
  - b) un report sui flussi di liquidità - a cadenza trimestrale;
  - c) un report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente gli indicatori e la relativa relazione illustrativa - a cadenza semestrale;
  - d) un report tecnico-gestionale - a cadenza semestrale - comprendente l'elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori, nonché i principali atti di gestione del personale.

4. All'uopo lo Staff sul controllo delle partecipate fornirà al Dirigente responsabile del servizio finanziario dell'Ente i dati e i documenti necessari all'espletamento delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge.

## **Articolo 12**

### **Controllo di efficienza, efficacia sulla qualità dei servizi prestati/erogati**

1. Il controllo sull'efficienza ed efficacia teso a misurare la qualità dei servizi prestati/erogati, viene effettuato nelle diverse fasi del controllo analogo.
2. Nella fase preventiva il controllo si esplica in sede di definizione dei contratti di servizio e l'analisi dei piani industriali.
3. Nella fase contestuale il monitoraggio viene effettuato attraverso l'analisi dei reclami e disservizi – a cadenza semestrale.
4. Nella fase a consuntivo il controllo è effettuato attraverso:
  - a) l'analisi di customer satisfaction – a cadenza almeno annuale;
  - b) l'analisi degli indicatori relativi ai servizi erogati in base ai contratti di servizio – a cadenza annuale;
  - c) qualsiasi altra documentazione si renda necessaria.

## **Articolo 13**

### **Controllo sulla gestione**

1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 6, commi 2, 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016, il controllo sulla gestione si esplica attraverso la predisposizione da parte delle società di schemi e regolamenti in materia di politiche di reclutamento del personale, affidamento di incarichi e quant'altro previsto dalla normativa vigente.
2. Nel rispetto delle modalità previste per legge e dallo Statuto, le società adottano gli atti di straordinaria gestione previa condivisione con il Presidente, che si rapporta con lo Staff sul controllo delle partecipate di cui al successivo art. 14 del presente regolamento e, segnatamente:
  - a) le assunzioni di personale a qualsivoglia titolo e per qualsivoglia importo;
  - b) gli incarichi a terzi per qualsivoglia prestazione intellettuale professionale per importi superiori ad euro 10.000,00 per singola prestazione;
  - c) contratti di appalto di lavori o di acquisto di beni e servizi per importi superiori ad euro 200.000,00;
  - d) locazioni di beni immobili di durata superiore ad anni quattro;
  - e) ogni decisione relativa alle modalità di gestione ed erogazione dei servizi affidati, fermo restando i vincoli imposti dai relativi contratti di servizio;
  - f) ogni altra operazione che non sia riconducibile alla ordinaria gestione della società.
3. Nei casi in cui sulle materie precedentemente elencate e su ogni altro atto di straordinaria gestione non ci sia stata la condivisione di cui al precedente comma 2, Il Presidente può chiedere, con istanza motivata, l'annullamento delle decisioni societarie entro trenta giorni dalla notizia delle stesse, fatti salvi gli effetti giuridici già prodotti e le relative responsabilità amministrative, contabili e patrimoniali.
4. Lo staff sul controllo delle partecipate possono richiedere atti e documentazione utili alle finalità del controllo.

## **Articolo 14**

### **Struttura preposta al controllo analogo – Funzioni dello Staff sul controllo della partecipate**

1. Lo Staff sul controllo delle società partecipate è composto da:
  - Dirigente responsabile del servizio controllo analogo Società Partecipate,
  - Dirigente responsabile del servizio finanziario,
  - Dirigente responsabile del patrimonio,
  - Dirigente cui fa capo ratione materiae la partecipata in house.

2. Lo Staff sul controllo delle partecipate è la struttura preposta all'esercizio del controllo analogo e, quindi, all'espletamento dell'attività di cui al presente regolamento, ove non attribuito agli organi dell'Ente.
3. Lo Staff costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione provinciale e gli organi societari, nonché tra le Aree della Provincia che gestiscono gli affidamenti dei servizi alle società partecipate e gli organi gestionali delle predette società, fermo restando la competenza di ciascun Dirigente dell'Ente rispetto al monitoraggio e al controllo dei contratti di servizio relativi alla struttura di cui sono responsabili.
4. Lo Staff cura i rapporti con le società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente Regolamento e presiede al controllo sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia societaria.
5. Lo Staff assicura supporto giuridico-amministrativo agli organi dell'Ente nell'individuare gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra la Provincia e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi.
6. Lo Staff è coinvolto dagli organi della Provincia anche per le decisioni inerenti l'acquisizione, il mantenimento e la dismissione degli organismi partecipati, anche con riferimento agli adempimenti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 175/2016.
7. Lo Staff, inoltre, cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti le società.
8. Lo Staff trasmette rapporti periodici informativi al dirigente del servizio finanziario, al Presidente ed al Consiglio provinciale. I report analizzano gli eventuali scostamenti ed individuano le opportune azioni correttive, anche al fine del rispetto da parte delle società partecipate delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

#### **Articolo 15**

##### **Indirizzi programmatici ed esercizio delle funzioni di controllo nei confronti delle società partecipate**

1. In relazione alla specificità degli atti societari, agli organi provinciali competono le seguenti funzioni:

a) Consiglio Provinciale

Il Consiglio provinciale, oltre alle competenze individuate espressamente dalla legge e dallo Statuto, esprime le proprie funzioni mediante l'approvazione di deliberazioni in materia di indirizzo e di controllo sulle società partecipate, l'approvazione del Bilancio Consolidato e la presa d'atto del Rapporto annuale sulle Società partecipate.

b) il Presidente

Il Presidente:

- Assegna allo Staff le azioni di controllo contenute nel PEG dell'Ente relative alle società;
- nella sua qualità di legale rappresentante della Provincia partecipa direttamente o tramite suo delegato all'assemblea delle società partecipate ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio;
- Nomina con proprio decreto gli amministratori.

#### **Articolo 16**

##### **Rappresentanti della Provincia negli organi di amministrazione delle società partecipate ed insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità**

1. I rappresentanti della Provincia negli organi di amministrazione delle società partecipate attengono ed agiscono nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e dichiarano all'atto della nomina di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o inconfiribilità previste dalla normativa vigente e D.Lgs. n. 39/2013.

## **Articolo 17**

### **Obblighi specifici delle società partecipate**

1. Le società, nei propri documenti di programmazione, si conformano agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Provinciale.
2. Le società partecipate dovranno garantire l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge nelle specifiche materie:
  - Affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi;
  - Assunzioni di personale;
  - Affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
  - Diritto di accesso agli atti della società partecipata, trasparenza e anticorruzione.
4. Le informazioni trasmesse all'Ente ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento e la Relazione sulla gestione allegata al bilancio d'esercizio contengono specifici riscontri rispetto all'osservanza degli obblighi evidenziati nei commi precedenti.

## **Articolo 18**

### **Collaborazione richiesta alle società partecipate**

1. Le società partecipate assicurano alla Provincia di Teramo le informazioni dovute in base a disposizioni di legge, di statuto e del presente regolamento, come evidenziato negli articoli precedenti, e quant'altro necessario affinché possa essere consentita l'esecuzione dal parte della Provincia del controllo analogo.
2. In particolare le società partecipate assicurano:
  - a) lo svolgimento delle attività affidate mediante contratto di servizio nel rispetto dei principi e delle norme di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità previste per gli enti locali;
  - b) l'accesso ai documenti nel rispetto delle leggi vigenti;
  - c) la fornitura di notizie, informazioni, atti e ogni documentazione relativa alle proprie attività;
  - d) la partecipazione, quando invitate, alle riunioni dello Staff sul controllo delle partecipate e alle convocazioni degli organi dell'ente.

## **Articolo 19**

### **Collaborazione richiesta al Collegio Sindacale e al Revisore legale dei conti delle società partecipate**

1. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo, la Provincia di Teramo può avvalersi anche delle relazioni e attestazioni dei Collegi sindacali e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle società partecipate, consultabili anche mediante audizione, in merito alle competenze loro delegate dalle norme di legge e dal codice civile e dagli statuti.

## **Articolo 20**

### **Tempi di riscontro delle richieste**

1. Qualora per la propria attività l'Ufficio deputato al controllo analogo delle società partecipate in house richieda documenti o specifiche integrazioni rispetto a quanto disponibile, le stesse devono darne riscontro entro la seguente tempistica:
  - a) entro 5 (cinque) giorni lavorativi per le richieste semplici;
  - b) entro 15 (quindici) giorni lavorativi per la presentazione di atti che richiedono elaborazioni complesse.
2. A fronte di specifiche esigenze, resta ferma la facoltà della Provincia di richiedere la documentazione di cui ai precedenti punti con tempistiche abbreviate.

## **Articolo 21**

### **Sanzioni**

1. In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte delle società partecipate degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti dalla Provincia o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente regolamento, l'organo di amministrazione può essere rimosso dall'incarico con provvedimento motivato del Presidente.

## **Articolo 22**

### **Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio della relativa deliberazione di approvazione.
2. Le società partecipate in house della Provincia di Teramo adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente regolamento, la cui entrata in vigore determina, in ogni caso, l'inapplicabilità di eventuali previsioni statutarie e regolamentari societarie in contrasto con lo stesso.